



Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

DISCIPLINARE DI GARA

(norme integrative al bando di gara)

GARA Numero: 6606381

CIG: 690860378B

Procedura: Aperta, articolo 60 del d.lgs. n. 50 del 2016

Criterio di Aggiudicazione: Qualità/Prezzo ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016

**“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DESTINATO IN PASSATO AL
CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE
FINALE DOVRÀ ESSERE QUELLA DELLA SEDE
AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI SERVIZI
S.p.A.”**

Napoli Servizi S.p.A. CF/P.IVA: 07577090637

Via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Isola C1 – 32°-33°-34° Piani, 80143 Napoli

Sito Web: www.napoliservizi.com – PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it

RUP: Arch. Mario Passannanti

Tel: 081/19703197

CAPO 1 - PRESENTAZIONE.....	5
1.1 - Termine per la presentazione dell'offerta	5
1.2 - Modalità di presentazione dell'offerta	5
1.3 - Recapito della Stazione Appaltante.....	5
CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA	6
2.1 - Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa).....	6
2.2 - Modalità di contabilizzazione delle prestazioni.....	6
2.3 - Durata dell'appalto o termine di esecuzione	6
CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (A – Busta Amministrativa)	6
3.1 - Requisiti di partecipazione	6
3.1.1 - Idoneità professionale.....	6
3.1.2 - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria.....	7
3.2 - Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)	8
3.2.1 - Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice).....	8
3.2.2 - Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice).....	9
3.2.3 - Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)	10
3.2.4 - Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice).....	10
3.2.5 - Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice).....	10
3.3 - Offerte presentate in Forma aggregata	12
3.3.1 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.....	12
3.3.2 - Reti di imprese e contratti di rete.....	12
3.3.3 - Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:	13
3.3.4 - Operatori economici che dichiarano di voler ricorrere al subappalto.	13
3.4 - Altra documentazione amministrativa	13
3.4.1 - Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):.....	13
3.4.2 - Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):	14
3.4.3 - PASSOE	15
3.4.4 - Assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016):.....	15
3.4.5 - Procura:	15
CAPO 4 - OFFERTA.....	15
4.1 - Offerta Tecnica (B – BUSTA TECNICA).....	15
4.2 - Offerta Economica (C – BUSTA ECONOMICA).....	16
CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	16

5.1 - Valutazione della «Offerta Tecnica».....	16
5.1.1 - Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica».....	16
5.2 - Valutazione della «Offerta Economica».....	18
5.3 - Gestione amministrativa della gara	19
5.3.1 - Disciplina generale delle sedute:.....	19
5.3.2 - Individuazione degli offerenti e delle offerte.....	19
5.3.3 - Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:	19
5.3.4 - Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali	20
5.4 - Soccorso istruttorio.....	20
5.4.1 - Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio	20
5.4.2 - Soccorso istruttorio ordinario.....	21
5.4.3 - Soccorso istruttorio informale	21
5.5 - Esclusioni definitive	21
5.6 - Gestione della «Offerta Tecnica».....	22
5.6.1 - Apertura della «Offerta Tecnica».....	22
5.6.2 - Esame della «Offerta Tecnica».....	22
5.6.3 - Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica».....	22
5.6.4 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica».....	22
5.7 - Gestione della «Offerta Economica».....	23
5.7.1 - Apertura della «Offerta Economica»	23
5.7.2 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»	23
5.7.3 - Valutazione della «Offerta Economica».....	23
5.7.4 - Formazione della graduatoria provvisoria	23
5.8 - Offerte anomale o anormalmente basse	23
CAPO 6 - AGGIUDICAZIONE	24
6.1 - Verbali.....	24
6.2 - Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse	24
6.2.1 - Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.....	24
6.2.2 - Modalità di verifica delle giustificazioni	25
6.3 - Adempimenti preliminari all'aggiudicazione	25
6.3.1 - Verifica dei requisiti dell'offerente risultato primo in graduatoria:	25
6.3.2 - Proposta di aggiudicazione:.....	25
6.4 - Aggiudicazione.....	26
6.4.1 - Provvedimento di aggiudicazione	26
6.4.2 - Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:	26



NapoliServizi

Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

CAPO 7 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	26
7.1 - Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto.....	26
7.1.1 - Condizioni per la stipula del contratto.....	26
7.1.2 - Obblighi dell'aggiudicatario.....	26
CAPO 8 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.....	27
8.1 - Dichiarazioni e documentazione amministrativa.....	27
8.1.1 - Validità e formalità delle dichiarazioni:.....	27
8.1.2 - Altre condizioni:.....	27
8.1.3 - Imposta di bollo:.....	28
8.2 - Modulistica disponibile per la partecipazione.....	28
8.2.1 - Modello «A»: domanda di partecipazione.....	28
8.2.2 - Modello «B»: documento unico di gara.....	28
8.2.3 - Casi particolari nell'utilizzo del modello «B».....	29
8.3 - Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione e sopralluogo.....	29
8.3.1 - Comunicazioni agli operatori economici:.....	29
8.3.2 - Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:.....	29
8.3.3 - Sopralluogo obbligatorio.....	30
CAPO 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	30
9.1 - Controversie.....	30
9.1.1 - Controversie in materia contrattuale.....	30
9.1.2 - Supplente.....	30
9.2 - Altre disposizioni e informazioni.....	30
9.2.1 - Computo dei termini.....	30
9.2.2 - Trattamento dei dati personali.....	30
9.2.3 - Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara.....	31
9.3 - Riserva di aggiudicazione.....	31



NapoliServizi
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede Leg. e Direzionale: Via G. Porzio Is. C/1
Centro Direzionale - 80143 NAPOLI
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 07577090637



NapoliServizi

Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1 - Termine per la presentazione dell'offerta

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, così come prescritto dal bando di gara, è: **"Entro e non oltre il 24/02/2017 ore 12:00";**
- b) il termine è perentorio e le offerte tardive, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, sono inammissibili;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2 - Modalità di presentazione dell'offerta

- a) I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara, pena l'esclusione, al seguente indirizzo: ***"Napoli Servizi Spa - Ufficio Protocollo - Via G. Porzio, Centro Direzionale, Is. C1 - 33° piano, 80143 Napoli"***; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta, l'ufficio protocollo è aperto al pubblico dal Lun al Ven dalle ore 08.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00.
- b) I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo PEC del concorrente e la dicitura
"NON APRIRE - OFFERTA GARA N. _6606381_".
- c) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l'indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
- d) Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
- e) Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.
- f) All'interno del plico d'invio devono essere contenute numero 3 (tre) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti rispettivamente la dicitura:
A – Busta amministrativa (con la Documentazione Amministrativa)
B – Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica)
C – Busta economica (con l'Offerta Economica)

1.3 - Recapito della Stazione Appaltante

Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di *"in house providing"* per conto del Comune di Napoli, partita IVA: 07577090637, sede legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1 32/33/34 Piano – 80143 – Napoli.

Tel: 081-19703197 (Lunedì – Venerdì - ore 08.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00)

PEC: garecontrattinapoliservizi@legalmail.it

Sito-Web: www.napoliservizi.com

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mario Passamanti



NapoliServizi
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede Leg. e Direzionale: Via G. Porzio is. C/1
Centro Direzionale - 80143 NAPOLI
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 07577090637



NapoliServizi

Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1 - Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Importo a base d'appalto: € 5.033.000,00 (al netto dell'IVA) di cui € 4.900.000,00 a base d'asta per lavori ed € 133.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

Ai fini della qualificazione i lavori si compongono delle seguenti categorie:

CATEGORIE	IMPORTO IVA ESCLUSA	CLASSIFICA
OG2	€ 3.234.867,80	IV-BIS
OG11	€ 1.665.132,20	IV

2.2 - Modalità di contabilizzazione delle prestazioni

Il corrispettivo è contabilizzato a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 d. lgs 50/2016 sul valore contrattuale viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2.3 - Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata: 540 gg (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (A -- Busta Amministrativa)

La Busta deve contenere:

- a) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:
- la domanda di partecipazione;
 - la garanzia provvisoria di cui al punto 3.4.1;
 - la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di gara all'ANAC di cui al punto 3.4.2;
 - il PASSOE di cui al punto 3.4.3;
 - Documento attestante il sopralluogo ed la presa in carico della documentazione di progetto su supporto magnetico;
 - Il modello DGUE;

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. La domanda di partecipazione può essere resa secondo il Modello A.
2. Il possesso dei requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b) possono essere dichiarati mediante il Modello B (documento unico di gara europeo) da parte di ciascun operatore economico.
3. In presenza di operatori economici in Forma aggregata, le dichiarazioni di cui alla lettera c) possono essere presentate mediante il Modello A.
4. L'operatore economico può allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire le proprie condizioni particolari o atipiche (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti legali non ancora annotati dalla C.C.I.A.A., atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti ecc.).

3.1 - Requisiti di partecipazione

3.1.1 - Idoneità professionale

(articolo 83, commi 1, lettera a), 3 e 8 del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, costituito dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o presso i competenti ordini professionali completa dei numeri identificativi e della località di



iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.2.3 del presente Documento.

3.1.2 - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria

(articolo 84 e 216 commi 14 e 15 del Codice, articoli 60 e ss. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed art. 12 della Legge 80/2014 e s.m.i.)

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA che riporti:

- la categoria prevalente OG2 - Classifica IV-BIS
- la categoria scorporabile OG11 - Classifica IV;
- la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010.

Note di chiarimento al requisito di cui al punto 3.1.2.

- a) *L'operatore economico deve possedere attestazione SOA, in corso di validità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni in corso di validità, rilasciate/ e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzate. In ogni caso, i requisiti di cui trattasi devono essere soddisfatti dal concorrente nel suo complesso secondo le disposizioni vigenti in materia; si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 12 della Legge 80/2014.*
- b) *Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto per tutte le categorie di lavorazioni oggetto della presente procedura, fermo restando il limite del 30% complessivo dell'importo del contratto.*
- c) *Come disposto dall'art. 12, comma 2, lettera b), della L. 80/2014, le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OS28, OS3 ed OS30 sono, a scelta del concorrente, interamente subappaltabili ma solo ad operatori in possesso della relativa qualificazione. In ogni caso, i requisiti mancanti relativi alle predette categorie, e oggetto di subappalto, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria OG11.*
- d) *Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 12, comma 9, della L. 80/2014, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorzata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.*
- e) *Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria.*
- f) *L'operatore economico può partecipare alla presente gara anche in pendenza della verifica triennale della SOA. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, del citato art. 77, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza*

del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

- g) *Il possesso della certificazione di qualità aziendale è attestato, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dalla SOA pertanto saranno esclusi dalla gara concorrenti che si impegnano ad eseguire delle lavorazioni rientranti nella cat. III o superiore e producono un'attestazione SOA recante una certificazione di qualità scaduta a meno che gli stessi non producano la certificazione di qualità in corso di validità e contestualmente dimostrino di aver richiesto alla SOA l'aggiornamento dell'attestato entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte.*
- h) *Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 92, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica e non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del predetto Decreto, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.*

3.2 - Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)

3.2.1 - Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuni dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui al punto 3.2.1

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

1. l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
2. se la stazione appaltante ritiene che quanto esposto e le misure di cui al precedente punto 1 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;



NapoliServizi

Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

3. se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti precedenti 1 e 2 durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
4. se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
5. non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.2.2 - Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Codice:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.2.2.1 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

3. Oltre a quanto previsto dal precedente punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione



dell'impresa.

5. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

6. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5.

3.2.3 - Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, l'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.2.1, è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito:

- attualmente in carica;
- cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Documento;
- a) in caso di impresa individuale: il titolare;
- b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- e) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- g) i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.

3.2.4 - Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura sostanziale al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui al punto 3.2.4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.2.5 - Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)



NapoliServizi

Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del Codice:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è incorso in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui al punto 3.2.5

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico che si trova nelle predette condizioni, all'assenza di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.4.3;*



2. *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;*
3. *quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;*
4. *quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

3.3 - Offerte presentate in Forma aggregata

3.3.1 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa e sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare:
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui al punto 3.1.2;
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 3.2;
- c) è necessaria l'indicazione dei lavori o delle parti di lavori (distintamente per ciascuna categoria) che ciascun operatore economico intende assumere;
- d) i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio ordinario.
- e) il requisito di cui al punto 3.1.2 può essere raggiunto sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, fermo restando le prescrizioni di cui alle lettere g) ed h) del predetto punto. In ogni caso, ciascun componente del raggruppamento/consorzio ordinario deve comunque possedere i predetti requisiti in relazione alle proprie quote di esecuzione delle prestazioni (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 22/08/2016 n. 3666 e 25/02/2016 n. 786).

3.3.2 - Reti di imprese e contratti di rete

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione

avente gli stessi contenuti;

- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle:
 - individuate quali esecutrici delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.2, se diverse dalle imprese individuate quali esecutrici;
- d) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b) e alla lettera c):
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui al punto 3.1.2;
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 3.2;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.3.3 - Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di assenza di motivi di esclusione di cui al punto 3.2.
- c) Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 50/2016, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del predetto decreto, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti direttamente dal Consorzio, fatta salva l'applicazione dell'art. 47, comma 2, del succitato decreto.

Note di chiarimento di cui al punto 3.3.3.

I consorziati designati devono essere associati al Consorzio alla data della gara e devono essere legati da un rapporto di associazione in via diretta, in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione c.d. "a cascata" in conformità a quanto stabilito dal C.d.S. sez. VI 22/06/2007 n. 3477 e adunanza plenaria n. 14 del 20/05/2013.

3.3.4 - Operatori economici che dichiarano di voler ricorrere al subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto per tutte le categorie di lavorazioni oggetto della presente procedura, fermo restando il limite del 30% complessivo dell'importo del contratto.

3.4 - Altra documentazione amministrativa

3.4.1 - Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di pari al 2% (due per cento) del valore a base d'appalto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Napoli Servizi Spa;
- a.2) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta e corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2006:
 - c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
 - del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c.2) è ridotto del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 - c.3) Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
 - c.4) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario le riduzioni di cui alle lettere c.1 cc.2, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

3.4.2 - Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (exAVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento, come segue:
CIG: _690860378B_
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in

qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

3.4.3 - PASSOE

- a) La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
- b) Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

3.4.4 - Assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016):

Dichiarazione con la quale l'operatore economico attesta che ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

3.4.5 - Procura:

in caso di sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica da parte di persona munita di poteri, diversa dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA la procura o la deliberazione degli organi societari da cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di partecipare alla gara in rappresentanza del candidato.

CAPO 4 - OFFERTA

4.1 - Offerta Tecnica (B - BUSTA TECNICA)

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica attraverso la produzione di idonea documentazione a supporto.

Le proposte di variante al progetto saranno valutate tenendo conto della specificità dell'intervento e delle correlate esigenze di carattere manutentivo, funzionale e gestionale dei manufatti e/o dei beni, considerato che trattasi di immobili con destinazione d'uso uffici.

Tanto premesso, si evidenzia che i contenuti di dette proposte migliorative e/o integrative offerte in sede di gara NON costituiranno vincolo contrattuale per la Stazione Appaltante nel caso in cui in sede di valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice sia loro attribuito un punteggio pari a zero, così come riportato nel presente disciplinare di gara.

Note di chiarimento

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;*
- dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2, tale da comprometterne la segretezza;*
- il verificarsi della condizione di cui alla precedente lettera b) comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;*
- Pomessa esplicitazione di proposte migliorative (con relativa documentazione a supporto) in riferimento a uno o più elementi/sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero per il medesimo elemento/sub elemento e che, conseguentemente, l'omessa esplicitazione di proposte migliorative circa tutti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica comporterà l'attribuzione di zero punti al punteggio totale all'offerta tecnica.*

4.2 - Offerta Economica (C – BUSTA ECONOMICA)

La busta "C – Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta economica in competente bollo da Euro 16,00 (Euro sedici).

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà:

- indicare il ribasso percentuale fino alla seconda cifra decimale, XX,yy %, offerto da applicarsi sull'importo a base di gara ed il conseguente prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; in caso di contrasto tra ribasso percentuale e prezzo offerto prevarrà il ribasso percentuale.
- indicare, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, l'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente quale componente interna dell'offerta; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri di sicurezza di cantiere predeterminati dalla Stazione appaltante, già non soggetti a ribasso;

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.1.1 o 3.4.5. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata tramite il metodo aggregativo – compensatore secondo le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.

5.1 - Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1 - Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice, secondo i seguenti criteri di valutazione.

A - Qualità	max 40 punti
A.1 - Pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali	max 10 punti
A.2 - Accessibilità	max 10 punti

A.3 - Contenimento dei consumi energetici	max 10 punti
A.4 - Caratteristiche innovative	max 10 punti
B - Costo di utilizzazione e manutenzione	max 5 punti
C - Servizio post-vendita e assistenza tecnica	max 5 punti
D - Condizioni di consegna	
(termine per l'esecuzione dei lavori migliorativo rispetto al cronoprogramma dei lavori)	max 30 punti

Preliminarmente, si evidenzia che costituiscono elementi qualitativi dell'offerta tecnica gli elementi di valutazione A.1, A.2, A.4, B, C, mentre costituiscono elementi quantitativi dell'offerta tecnica gli elementi di valutazione A.3, D.

5.1.1.a) Criterio di attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi.

I punteggi agli elementi di valutazione A.1, A.2, A.4, B, C verranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice a ciascun concorrente ammesso applicando, per ognuno dei predetti elementi di valutazione, la formula di seguito riportata:

Per l'attribuzione dei punteggi si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- $C(a)$ = Indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = Numero totale dei requisiti;
- W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\sum_n$ = Sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati:

per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

5.1.1.b) Criterio di attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi.

La Commissione procederà ad esaminare, per ciascun concorrente ammesso, la documentazione prodotta per gli elementi di valutazione A.3, D e attribuirà i relativi punteggi ($P_{A.3}$, P_D) secondo la formula di seguito riportata:

$$P(a)_i = W(a) * V(a)_i$$

Dove:

- a = elementi di valutazione A.3, D;
- i = concorrente i-esimo ammesso;
- $P(a)_i$ = Punteggio attribuito all'elemento di valutazione a-esimo offerto dal concorrente i-esimo.
- $W(a)$ = Punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione a-esimo.
- $V(a)_i$ = Coefficiente attribuito all'elemento di valutazione a-esimo offerto dal concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1.

I coefficienti relativi agli elementi di natura quantitativa sono determinati secondo le formule di seguito riportate:

$$V(A.3)_i = \square E_i / \square E_{\max}$$

dove:

- $\square E_i$ = riduzione percentuale di consumi energetico offerta dal concorrente i-esimo (espressa in kWh all'anno);
 $\square E_{\max}$ = massima riduzione percentuale di consumo energetico offerta tra tutti i concorrenti (espressa in kWh all'anno);

$$V(D)_i = \square T_i / \square T_{\max}$$

dove:

- $\square T_i$ = riduzione percentuale di tempo offerta dal concorrente i-esimo (espressa in giorni);
 $\square T_{\max}$ = massima riduzione percentuale di tempo offerta tra tutti i concorrenti (espressa in giorni);

2. Nel caso in cui a tale fase siano ammessi due o più concorrenti la Commissione procederà ad effettuare la c.d. riparametrazione dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione ($P_A - P_B - P_C - P_D$). Con riferimento ad ciascun elemento di valutazione (ad eccezione dell'elemento di valutazione E), si assegnerà al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per il singolo elemento di valutazione e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso invece in cui a tale fase sia ammesso un unico concorrente la Commissione non procederà ad alcuna riparametrazione.

5.2 - Valutazione della «Offerta Economica»

- a) L'elemento prezzo, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza), con le modalità e alle condizioni di cui al punto 4.2.

- b) Al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta:

Max 20 punti

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base d'asta);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- alle singole offerte è attribuito un punteggio costituito dal prodotto tra il predetto coefficiente e il peso attribuito al prezzo, applicando la seguente formula:

$$P_{ei} = W_e * V_{ei}$$

dove:

- i = concorrente i-esimo ammesso;
 P_{ei} = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;
 W_e = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (20 PUNTI);
 V_{ei} = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; tale coefficiente sarà attribuito a ciascuna offerta economica attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'offerta economica più conveniente per questa stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'offerta economica pari a quella posta a base di gara, con la formula:

$$V_{ei} = R_i / R_{\max}$$

dove

- R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
 $R_{\max}$ = maggior ribasso offerto tra tutti i concorrenti



NapoliServizi

Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

5.3 - Gestione amministrativa della gara

5.3.1 - Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali presso la Stazione Appaltante;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il seggio di gara/la commissione giudicatrice può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara/commissione giudicatrice, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5 del decreto legislativo n. 50 de 2016 (solo seggio di gara);
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara/la commissione giudicatrice non debba essere influenzato/a dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso, è pubblicata tempestivamente sul sito informatico di cui al punto 1.3;
 - se la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.

5.3.2 - Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati dal bando di gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, dispone l'esclusione.

5.3.3 - Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste di cui al punto 1.2, gli offerenti la cui offerta:
- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli offerenti;
- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in



raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che per l'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

5.3.4 - Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara.

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta Economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.4.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5.4 - Soccorso istruttorio

5.4.1 - Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.4, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso l'apposizione della firma oppure hanno apposto firma di un soggetto diverso dal dichiarante;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.3.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno le prestazioni o le parti di prestazioni da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di

partecipazione o le prestazioni da assumere;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto carente o insufficiente, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto sia insanabile con la normativa;

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;

f) la cui garanzia provvisoria:

- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senz'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

g) che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al punto 3.4.3 e 3.4.4.

5.4.2 - Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.800,00 a favore della stessa Stazione appaltante;
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta tecnica ed economica.

5.4.3 - Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

5.5 - Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a);

- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento.

5.6 - Gestione della «Offerta Tecnica»

5.6.1 - Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste dell'Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

5.6.2 - Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare di gara.
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

5.6.3 - Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuno elemento di valutazione dell'Offerta Tecnica, secondo quanto previsto al precedente punto 5.1;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; eventuali schede utilizzate per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale.

5.6.4 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta Tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta Tecnica sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1, letterab).

5.7 - Gestione della «Offerta Economica»

5.7.1 - Apertura della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.3, relativo alle Offerte Tecniche, procede all'apertura delle buste dell'Offerta Economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza dell'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

5.7.2 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento ex art. 59, comma 4, lettera e), del Codice;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5.7.3 - Valutazione della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5.2.

5.7.4 - Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, procede:

- a) per ciascun concorrente, alla sommatoria dei punteggi assegnati all'Offerta Tecnica (Pt) con il punteggio dell'Offerta Economica (Pe) ($POT = Pt + Pe$);
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa;
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

Note di chiarimento

In caso di due o più offerte con identico punteggio finale (POT) sarà posto primo in graduatoria il concorrente la cui offerta abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico (Pt). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale (POT) e gli stessi punteggi parziali per il prezzo (Pe) e per l'offerta tecnica (Pt), si procederà mediante sorteggio.

5.8 - Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui al punto 5.2 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante.

Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1; la Commissione giudicatrice rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3.

Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Note di chiarimento

Ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni (Cfr. LG ANAC nr. 2/2016).

CAPO 6 - AGGIUDICAZIONE

6.1 - Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il seggio di gara/la Commissione giudicatrice annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, fermo restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

6.2 - Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

6.2.1 - Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6 per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari e delle singole prestazioni elementari;

- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

6.2.2 - Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando contemporaneamente dalle offerte degli operatori primo e secondo in graduatoria, e, se entrambe non sono adeguatamente giustificate, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.

6.3 - Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

6.3.1 - Verifica dei requisiti dell'offerente risultato primo in graduatoria:

- a) la stazione appaltante provvede alla verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara relativamente all'operatore economico classificatosi primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.4;
- b) i requisiti sono accertati d'ufficio sempre che tale accertamento non sia eccessivamente oneroso o difficoltoso, con le modalità di cui alla successiva lettera c);
- c) i requisiti i cui contenuti non sono stabilmente tenuti da pubbliche amministrazioni devono essere comprovati con idonea documentazione prodotta dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- d) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti.

6.3.2 - Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene dell'offerta che risulti la migliore in termini di qualità/prezzo, classificata si prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che:
 - sia stata adeguatamente giustificata nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6;

- non sia stata successivamente accertata la carenza di requisiti;

- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente.

6.4 - Aggiudicazione

6.4.1 - Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

6.4.2 - Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resanata con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

CAPO 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

La consegna delle prestazioni può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice.

7.1 - Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

7.1.1 - Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;

7.1.2 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice e la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano

comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n.55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione delle prestazioni;

- d) a depositare presso la Stazione appaltante:
- le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
 - le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 gg dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.216, comma 11, del Codice, pari a: 1.200,00 €;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

8.1 - Dichiarazioni e documentazione amministrativa

8.1.1 - Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 97, comma 9, del Codice, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, e l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo.

8.1.2 - Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del

2000.

8.1.3 - Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

8.2 - Modulistica disponibile per la partecipazione

8.2.1 - Modello «A»: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione secondo il Modello A dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri, con indicazione della carica ricoperta.

Inoltre, si ricorda che in caso di sottoscrizione da parte di persona munita di poteri, diversa dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA la procura o la deliberazione degli organi societari da cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di partecipare alla gara in rappresentanza del candidato.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, la domanda dovrà essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti (o altri soggetti muniti dei necessari poteri) di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario.

Nel caso di reti di imprese:

- a) se rete-soggetto, la domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune (o suo procuratore);
- b) se rete-contratto, la domanda dovrà essere firmata dai legali rappresentanti (o altri soggetti muniti dei necessari poteri) di tutte le imprese della rete che partecipano alla gara.

8.2.2 - Modello «B»: documento unico di gara

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili, dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e dagli operatori economici ausiliari.

Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante)

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sezione D. Informazioni in relazione al subappalto

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati al punto 3.2)

Sezione A. Motivi legati a condanne penali

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione ALFA. Dichiarazione generica e semplificata (omessa in quanto non pertinente)

Sezione A. Idoneità (iscrizione alla C.C.I.A.A. come riportato al punto 3.1.1)

Sezione B. Capacità tecnica e finanziaria: (omessa in quanto non pertinente)

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omessa in quanto non pertinente)

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (se del caso, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria di cui al punto 3.4.1)

Parte V. (omessa in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finalizzate sottoscrizioni. Il soggetto sottoscrive innome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicati nel DGUE, attualmente in carica, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compresi, per quanto di conoscenza, i soggetti cessati.

8.2.3 - Casi particolari nell'utilizzo del modello «B»

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. Nella parte finale è indicato il ruolo dell'operatore economico nell'ambito della Forma aggregata; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono essere indicati gli operatori economici mandanti; ogni operatore deve presentare un proprio modello «B».

Appendici integranti il modello:

Appendice 1: dichiarazione di assenza di partecipazione plurima di cui al punto 3.4.4

8.3 - Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione e sopralluogo

8.3.1 - Comunicazioni agli operatori economici:

- le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa odal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici nella domanda di partecipazione;
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi in cui sia garantita la possibilità agli stessi operatori economici di intervenire alle sedute, possono essere effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo mediante avviso sul profilo del committente.

8.3.2 - Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- È possibile ottenere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC garecontrattinapoliservizi@legalmail.it.
- Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice le richieste di cui alla lettera a) devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre il termine perentorio di quattordici giorni solari antecedenti il termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato.
- Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite entro sette giorni solari antecedenti il termine ultimo per la presentazione dell'offerta e pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet

<http://www.napoliservizi.com -> news\avvisi>

- e) La documentazione di gara è disponibile integralmente all'indirizzo internet:

<http://www.napoliservizi.com/cms/index.php/area-fornitori/bandi>

8.3.3 - Sopralluogo obbligatorio

- a) Per la partecipazione alla gara è prevista l'obbligatorietà del sopralluogo.
- b) Il Concorrente dovrà eseguire il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione dell'appalto, previo appuntamento da concordare con la Stazione Appaltante mediante richiesta da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it, **entro e non oltre sette giorni solari antecedenti il termine ultimo per la presentazione dell'offerta.**
- c) In sede di sopralluogo e rilascio del relativo certificato, sarà consegnato all'operatore su supporto informatico il progetto in Versione Pdf.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

9.1 - Controversie

9.1.1 - Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

9.1.2 - Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordatopreventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche che già offerte dall'aggiudicatario originario.

9.2 - Altre disposizioni e informazioni

9.2.1 - Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

9.2.2 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Napoli Servizi Spa;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;



NapoliServizi

Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale Is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

9.2.3 - Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
- d) il Capitolato d'Appalto, il Disciplinare di Gara, il Progetto Esecutivo e le disposizioni legislative e regolamentari ivi richiamate.

9.3 - Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;
- b) di revocare, annullare, differire o sospendere la presente procedura o di modificarne i termini in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
- c) di non procedere alla sottoscrizione del contratto di Appalto e dare avvio ai Lavori, oggetto della presente procedura, unicamente a seguito di parere favorevole da parte del socio unico Comune di Napoli e/o esito positivo dei pareri richiesti agli enti competenti.



NapoliServizi
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede Leg. e Direzionale: Via G. Porzio Is. C/1
Centro Direzionale 80143 NAPOLI
Cod. Fisc. e Part. IVA: 07577090671



Napoli Servizi S. p. A.
Via G. Porzio Centro Direzionale is. C1
80143 - Napoli

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO IN
PASSATO AL CONFEZIONAMENTO DEL LATTE LA CUI DESTINAZIONE FINALE DOVRÀ
ESSERE QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA NAPOLI
SERVIZI S.p.A. CIG:690860378B

Allegati: modelli per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- Modello A - Domanda di partecipazione;
- Modello B - Documento unico di gara (per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, subappaltatori),
corredato di Appendice 1;
- Allegato01 - Progetto Esecutivo (Disponibile su supporto magnetico ed ottenibile in fase di sopralluogo)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Mario Passannanti